



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

**REGIONE LOMBARDIA**

E

**ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF)**

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA**

**AGRARIA (CREA)**

**REGIONE LOMBARDIA** con C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, avente sede in, Piazza Città di Lombardia n.1 Milano, rappresentata dall'Assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di d.g.r. n.3956 del 24/02/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

**l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste** (di seguito **ERSAF**), con C.F. e Partita IVA 03609320969, avente sede in via Pola 12,

20124 Milano, rappresentato dal Presidente Fabio Losio, che agisce in qualità di Rappresentante legale della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

e

**Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via della Navicella 2/4, 00184 Roma, rappresentato dal Presidente Andrea Rocchi, che agisce in qualità di Rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Di seguito anche PARTI

#### **PREMESSO CHE**

Lo Statuto di autonomia della Regione Lombardia prevede:

- all'art. 3 comma 3 che "La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali".
- all'art. 10 comma 1 che "La Regione riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi in tutte le sfere della vita economica e sociale e opera per valorizzarne il potenziale, in collaborazione e dialogo con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali".

- Il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con DCR n. 42 del 20/06/2023, individua i seguenti obiettivi strategici:
  - 3.4.1. Programmare e promuovere la ricerca e l'innovazione: promuovere la ricerca e l'innovazione, driver fondamentali per la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico-produttivo e per l'incremento della conoscenza e del progresso scientifico e tecnologico;
  - 3.4.2. Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico: supportare la crescita degli ecosistemi lombardi dell'innovazione e l'adozione di modelli di sviluppo sostenibile favorendo la collaborazione tra PMI, grandi imprese e gli attori della R&I, anche in ottica di attrattività;
  - 3.4.3. Sostenere il trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde: interventi di sostegno al trasferimento tecnologico finalizzati a promuovere la collaborazione tra mondo della ricerca (Università, centri di ricerca pubblici e privati) e imprese.
- 5.1.1 Promuovere la neutralità carbonica per mitigare i cambiamenti climatici anche attraverso la riduzione delle emissioni del settore agro-zootecnico;
- 5.1.5 Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca di origine agro-zootecnica;
- 5.2.1 Favorire la ricerca e il trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo e forestale: promuovere un nuovo approccio interattivo all'innovazione per favorire un'agricoltura in grado di coniugare la capacità

di competere sui mercati internazionali con l'efficienza nell'uso delle risorse e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

- 5.2.2 Supportare la crescita delle filiere agroalimentari, della produzione agricola locale per garantire la sicurezza e sanità alimentare a lungo termine: favorire la transizione del sistema agricolo e delle filiere agroalimentari verso un'equa, innovativa e sostenibile competitività.

Con delibera n.7526 del 25/12/2022 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA SPERIMENTAZIONE IN CAMPO APERTO DI NUOVE VARIETA' VEGETALI D'INTERESSE AGRARIO OTTENUTE CON NUOVE TECNICHE GENETICHE (NGT)" la Giunta regionale ha, tra l'altro, stabilito di affidare ad ERSAF l'elaborazione di un modello operativo di sito sperimentale presso l'azienda di Riccagioia al fine di costituire il sito regionale per la sperimentazione di nuove varietà di vite ottenute con NGT, prevedendo in capo alla Direzione generale Agricoltura Sovranità alimentare Foreste , il ruolo istituzionale di coordinamento e attivazione di iniziative di confronto con gli operatori del settore e i portatori di interesse nell'ambito di un percorso partecipativo strutturato a supporto dell'intervento pubblico, allo scopo di sostenere la selezione genetica e la sperimentazione di tecniche di produzione di varietà colturali che richiedano minori input chimici anche attraverso l'uso di tecniche genomiche evolute come le Tecniche di evoluzione assistita (TEA).

La Regione ha attivato misure all'interno degli strumenti di programmazione comunitaria (sia nel PSR 2014-2022 che nella nuova programmazione PSP 2023-2027) e dei piani nazionali volte a ridurre le emissioni derivanti dalle pratiche agricole, promuovendo l'adozione di tecnologie che consentono un utilizzo "circolare" dei fertilizzanti organici

prodotti dall'azienda minimizzando la dispersione di ammoniaca e un corretto uso dei fitofarmaci nella protezione delle piante.

Tra le priorità regionali vi è anche la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche e la salvaguardia della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché la corretta gestione degli usi della risorsa. A questo proposito, Regione Lombardia in questi mesi sta partecipando al processo europeo di revisione della direttiva nitrati con lo scopo di valorizzare agronomicamente gli effluenti zootecnici alla luce delle nuove tecniche di distribuzione in campo e di processamento dei materiali.

Regione Lombardia ha interesse a sviluppare e localizzare sul proprio territorio centri di eccellenza nella ricerca e nello sviluppo nel settore agricolo di tecniche sempre più avanzate e sostenibili;

ERSAF:

- istituito con legge regionale 12 gennaio 2002 n. 3, come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e dalla legge regionale del 6 agosto 2010 n. 14, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti della legge istitutiva;
- è l'Ente strumentale della Regione Lombardia per la gestione, la ricerca, la sperimentazione, la promozione ed il supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico, agroforestale e della montagna;
- svolge attività di ricerca tecnologica e scientifica sulle matrici suolo e acque;

- ha tra le sue funzioni lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole ed alle imprese agroalimentari, così come il supporto tecnico nei settori della produzione ed utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile
- opera, nell'ambito dei servizi al territorio, sulla base di specifiche convenzioni con la Giunta regionale;
- sviluppa le sue funzioni di ente strumentale in accordo con le politiche regionali e il sistema delle autonomie locali e funzionali, delle organizzazioni professionali, degli imprenditori agricoli e forestali;
- contribuisce alla crescita della competitività del sistema produttivo della Lombardia e del suo contesto territoriale e sociale dando attuazione agli strumenti di governo individuati negli atti di indirizzo e programmazione regionale;

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province

autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, in campo agricolo e agroalimentare;
- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico,

forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

### **CONSIDERATO CHE**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

- comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- le parti sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- le parti svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.



- le parti, inoltre, possono partecipare a progetti di interesse comune finanziati da terzi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2 - Finalità**

Regione Lombardia, ERSAF e CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare obiettivi comuni, senza vincolo di esclusività, nell'ambito delle iniziative promosse a livello locale, nazionale ed internazionale per lo sviluppo degli studi e della ricerca nei settori delle Tecniche di evoluzione assistita (TEA), della ricerca genetica e genomica applicata nel settore zootecnico, per lo sviluppo nel settore agricolo di tecnologie e tecniche agronomiche a basso impatto sulle matrici acqua, aria e suolo e dei settori scientifici di comune interesse e per la localizzazione in territorio lombardo di centri di eccellenza in tali ambiti anche attraverso la valorizzazione di patrimonio dismesso o sottoutilizzato, secondo i propri compiti istituzionali e competenze.

**Art. 3 – Attività ed impegni reciproci**

1. Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Regione Lombardia, il CREA e ERSAF si impegnano vicendevolmente a:

- Promuovere lo sviluppo degli studi e della ricerca nei settori delle Tecniche di evoluzione assistita (TEA), della ricerca genetica e genomica applicata nel settore zootecnico, per lo sviluppo nel settore agricolo di tecnologie e tecniche agronomiche a basso impatto sulle matrici acqua, aria e suolo;
- Sviluppare azioni per la valorizzazione del patrimonio dismesso o sottoutilizzato per la costituzione di centri di eccellenza con scopi scientifici da attivare attraverso bandi e manifestazioni di interesse, per attrarre partnership e investimenti da parte da altri soggetti pubblici e privati;
- Divulgare i risultati raggiunti con nuovi studi/metodi/azioni operative;
- Valorizzare politiche di promozione della ricerca derivanti dai nuovi studi a livello internazionale, nazionale e locale.

2. Le azioni sopra descritte avverranno nel rispetto reciproco della preventiva comunicazione, collaborazione ed eventuale attività congiunta

#### **Art. 4 - Modalità operative e relazioni**

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, (accordi attuativi), che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione

delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

#### **Art. 5 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta delle altre Parti.

#### **Art. 6 – Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

1. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

2. Gli accordi attuativi di cui all'art. 4 potranno eventualmente disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente accordo attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero a tutte in forma congiunta.

3. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente accordo sono tenute a citare lo stesso nonché le altre controparti contraenti.

#### **Art. 8 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di tre (3) anni. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo consenso scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 9 - Trattamento dati personali**

1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali, eventualmente forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi alla stipula dello stesso.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente Accordo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR, al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii e per le sole finalità oggetto del presente atto.

3. Gli eventuali dati personali trattati saranno conservati per il tempo

necessario nel rispetto delle finalità del presente accordo. Il tempo di conservazione verrà dettagliato successivamente negli eventuali documenti che verranno redatti in conformità alla policy in materia di protezione dei dati personali vigente presso i soggetti sottoscrittori. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

4. Gli Accordi Attuativi, di cui all'art. 4 del presente Atto, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative, ciascuna parte secondo le rispettive discipline organizzative.

5. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Regione Lombardia è contattabile scrivendo all'indirizzo [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it), dall'ERSAF è contattabile scrivendo all'indirizzo: [dpo@ersaf.lombardia.it](mailto:dpo@ersaf.lombardia.it) e dal CREA è contattabile scrivendo all'indirizzo: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

#### **Art. 10 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 11 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 12 - Oneri finanziari**

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti. Ciascuna di esse sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti nelle convenzioni operative di cui all'art. 4, che saranno di volta in volta autorizzati dagli organi competenti di ciascuna parte.

#### **Art. 13 - Oneri fiscali.**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86 (Art. 4 Tabella parte II). Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi euro 64,00. (sessantaquattro,00) che verranno assolte da Regione Lombardia che nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza alle altre parti

Letto, confermato e sottoscritto

..... , li.....

**PER REGIONE LOMBARDIA**

-----

**per il CREA**

-----

**per l'ERSAF**

\_\_\_\_\_

*atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge*